



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

TAR Veneto, sez. II, 7 ottobre 2025, n. 1736: VINCA: la VINCA è necessaria anche per interventi non soggetti a titolo – la competenza per la VINCA è della Regione in caso di interventi non soggetti a distinto titolo

Il TAR Veneto si occupa di un caso di totale trasformazione a vigneto di un terreno inserito nel perimetro di un sito della Rete Natura 2000, realizzata sempre preventivo esperimento della VINCA: a fronte di tale intervento, il Comune aveva comunicato gli esiti negativi, con indicazione delle misure correttive, di una VINCA postuma resa dalla Regione, suscitando la conseguente impugnazione.

Il TAR precisa che anche gli interventi non soggetti a titolo edilizio – come nel caso di specie, trattandosi di intervento "non intensivo", privo di movimenti di terra – sono soggetti a VINCA, poiché *"la disciplina di tutela degli habitat non è condizionata dalla qualificazione edilizia o dall'intensità agronomica dell'intervento, ma dalla sua idoneità a determinare incidenze significative; la conversione di praterie magre a coltura specializzata determina, per definizione, perdita e frammentazione dell'habitat (...), sicchè la valutazione d'incidenza appare doverosa"*.

Il Giudice Amministrativo, poi, ricorda che in Veneto la competenza alla VINCA per interventi *"non soggetti a distinto titolo"* è pacificamente da ascrivere alla Regione.

In proposito, si osserva che la vicenda oggetto del giudizio è disciplinata dalla DGRV 1400/2017, all'epoca vigente, ma che l'assetto di competenze in materia di VINCA per



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

interventi “*non soggetti a distinto titolo*” è rimasto inalterato con l’entrata in vigore della LR 12/2024 e del regolamento attuativo n. 4/2025: ai sensi dell’art. 15, comma 7 della LR 12/2024, infatti, la Regione ha competenza residuale in tutte le ipotesi in cui non sia individuabile una specifica autorità competente, cioè quando l’intervento non sia assoggettato né a VIA né a VAS né ad alcuna altra autorizzazione/approvazione (“*Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione*”).

Resta, comunque, la perplessità di una vicenda in cui si discute di una VINCA “postuma”, strenuamente negata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (da ultimo e per tutti, Consiglio di Stato n. 4135/2021).

[Consulta la sentenza](#)